ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 9

Condizioni per l'iscrizione nell'albo

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro e' condizionata al possesso dell'autorizzazione amministrativa rilasciata dalla competente autorita' e alla dimostrazione, mediante produzione della relativa attestazione, del versamento in conto corrente postale della tassa su concessione governativa, prevista dal n. 204, lettera a) della tabella allegata A al testo unico del 1 marzo 1961, n. 121.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 4 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 12 ottobre 1964, n. 1081
Titolo	II — Albi dei consulenti e condizioni per l'iscrizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-9-condizioni-per-l-iscrizione-nell-albo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it